

N. **5534**-*quinquies decies*

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GRILLI)

Disposizioni per il riordino degli enti di ricerca

Presentato il 16 ottobre 2012

(Già articolo 11 del disegno di legge n. 5534 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012)

DISEGNO DI LEGGE

ARTT. 1-10.

.....
.....
.....

ART. 11.

(Riordino degli enti di ricerca).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la Consulta dei presidenti dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale di fisica nucleare, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di astrofisica, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, Istituto nazionale di ricerca metrologica, Stazione zoologica « Anton Dohrn », Istituto italiano di studi germanici, Istituto nazionale di alta matematica e Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche « Enrico Fermi ».

2. La Consulta di cui al comma 1, coordinata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, elabora una proposta di revisione organizzativa degli enti di cui al medesimo comma 1 tale da assicurare una *governance* unitaria e più efficace degli stessi e da garantire il mantenimento dell'identità storica, l'attuale denominazione nonché l'autonomia scientifica e budgetaria.

3. La proposta di revisione organizzativa di cui al comma 2 assicura, a decorrere dall'anno 2013, la gestione unitaria della logistica, anche attraverso un piano di razionalizzazione delle sedi finalizzato al contenimento dei costi, la gestione coordinata dell'acquisto di beni e servizi attraverso l'utilizzo del mercato elettronico

della pubblica amministrazione e delle convenzioni stipulate da Consip Spa, l'integrazione logica e organizzativa dei sistemi informativi e la gestione unitaria degli stessi, la gestione integrata dei servizi di biblioteca e il coordinamento delle relazioni internazionali.

4. La *governance* unitaria di cui al comma 2 è assicurata, tra l'altro, attraverso la predisposizione di un documento di visione strategica della ricerca, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, necessario ai fini della ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) trasferito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La ripartizione del FOE è effettuata per l'esercizio finanziario 2013 su base storica e a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 all'esito di un processo di valutazione attuato dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

5. La proposta di revisione organizzativa di cui al comma 2 è presentata al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 gennaio 2013.

6. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono riordinati o trasformati nel rispetto dei criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

7. Ai componenti della Consulta non spettano indennità, gettoni o compensi comunque denominati.

8. Per disciplinare la partecipazione nelle società e nei consorzi a totale o

prevalente partecipazione degli enti o organismi vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, costituiti con leggi o disposizioni statutarie, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta entro il 31 dicembre 2012 uno o più decreti allo scopo di ottimizzare e razionalizzare le attività svolte da tali soggetti nel settore della ricerca e provvedere a disciplinare le forme di partecipazione pubblica, l'organizzazione e il loro funzionamento, anche al fine di realizzare economie di spesa.

9. Il personale pubblico incaricato presso organi di vertice degli enti o organismi vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può essere collocato in aspettativa o fuori ruolo. I criteri e le modalità di determinazione e corresponsione degli emolumenti, delle indennità di carica e di ogni altra corresponsione per la carica agli organi e ai direttori generali degli enti sono fissati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale che costituisce requisito necessario per l'accesso a tutti i profili dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con gli altri Ministri vigilanti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione nonché di chiamata dei ricercatori da parte degli enti, ferme restando le modalità di accesso ai singoli livelli per concorso pubblico per il personale a tempo indeterminato.

11. Il regolamento di cui al comma 10 è adottato nel rispetto dei criteri, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16,

comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni.

12. La lettera *b)* dell'articolo 2 del comma 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è sostituita dalla seguente:

« *b)* approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l'attuazione del PNR ».

13. All'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I consigli di cui al comma 1 sono composti dal presidente dell'ente, che svolge funzioni di presidente anche di tali organi, e da un numero massimo di sei componenti, dei quali due individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, e quattro nominati dal consiglio di amministrazione previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, previste dagli statuti ».

14. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTT. 12-14.

.....
.....
.....

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0064420